



CONTRATTO TIPO DI LAVORO PER MEDICI ASSISTENTI

Il presente contratto si applica a tutti i medici assistenti dell' Ente ospedaliero cantonale

Tra

l' Ente ospedaliero cantonale rappresentato dalla Direzione dell' ospedale sede di servizio

e

i medici assistenti (detti in seguito semplicemente l' assistente), viene stipulato il seguente contratto d' impiego.

1. LEGISLAZIONE APPLICABILE

Il presente contratto è retto dal diritto privato. Sono applicabili, per quanto non è espressamente previsto da questo contratto, per analogia, le norme della Legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro) con le relative ordinanze, le norme della Legge sull' EOC (Ente ospedaliero cantonale) e dei relativi regolamenti, le direttive concernenti l' assunzione di medici assistenti nonché sussidiariamente le disposizioni del Codice delle obbligazioni, la Legge cantonale sulla responsabilità civile degli Enti pubblici e degli agenti pubblici e la Legge sanitaria cantonale.

2. DURATA DEL RAPPORTO DI LAVORO

2.1. Inizio

Questo contratto entra in vigore a decorrere dalla data fissata nell' atto di assunzione.

2.2. Fine

Il presente contratto è valido fino alla data fissata nell' atto di assunzione.

Durante i primi tre mesi, che sono considerati di prova, un'eventuale disdetta deve essere intimata dalle parti con un preavviso di 15 giorni.

Scaduto il tempo di prova, le parti possono disdire il rapporto di lavoro per la fine del terzo mese susseguente alla disdetta. La disdetta deve essere data per iscritto.

3. OBBLIGHI DELL' ASSISTENTE

- 3.1. L'assistente ha gli obblighi ed esercita i diritti connessi con la sua funzione.
- 3.2. L'assistente svolge le proprie mansioni secondo le indicazioni dei medici cui è subordinato. Amministrativamente egli dipende dalla direzione dell'ospedale ed è tenuto a rispettare i regolamenti interni per quanto concerne le norme di carattere generale e amministrativo. Una responsabilità adeguata gli è confidata in funzione del suo livello di perfezionamento.
- 3.3. L' assistente non può svolgere attività accessorie a quelle contrattualmente consentite, riservate le eccezioni autorizzate dal Consiglio di Amministrazione dell' Ente ospedaliero cantonale.

4. DURATA DEL LAVORO

- 4.1. La durata settimanale del lavoro non può essere superiore a 50 ore, esclusi i servizi di picchetto.
- 4.2. La ripartizione sull'arco della settimana, come pure la definizione dell'orario giornaliero sono di competenza del Primario, che può adottare disposizioni particolari a seconda delle esigenze del servizio. La pianificazione dell'orario deve essere basata sulla programmazione giornaliera delle attività e non può eccedere in ogni caso le 50 ore per settimana. **In caso di superamento, per ragioni di servizio dell'orario pianificato, le ore supplementari saranno conteggiate alla pari fino al raggiungimento delle 50 ore settimanali. Quelle che, invece, dovessero eccedere le 50 ore saranno calcolate e pagate come ore straordinarie.**
- 4.3. Le ore che eccedono le 50 ore settimanali sono considerate lavoro straordinario. Esse danno diritto ad un recupero di durata equivalente dove una giornata di libero equivale a 10 ore. Il calcolo delle ore e dei recuperi viene fatto a scadenza trimestrale.
Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di lavoro straordinario sono retribuite con un supplemento del 25%.
- 4.4. Le ore notturne, comprese tra le 23.00 e le 6.00 svolte durante i turni di notte pianificati, sono conteggiate con un supplemento del 10%. Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di lavoro notturno sono retribuite con un supplemento del 10%.
Tale percentuale non è cumulabile con quella dello straordinario.

5. SERVIZIO DI PICCHETTO

5.1 Il servizio di picchetto è il tempo durante il quale l' assistente è a disposizione del reparto fuori dall' ospedale, fuori dall' orario normale di lavoro.

L' ospedale è tenuto a mettere a disposizione dell' assistente mezzi adeguati di ricezione che permettano una certa mobilità nel perimetro di reperibilità.

5.2. Se l' assistente è domiciliato troppo distante dall' istituto per rapporto alle esigenze del servizio definite dal primario potrà, se lo desidera, svolgere il servizio di picchetto godendo di un alloggio gratuito all' interno dell' ospedale.

5.3. La durata di un servizio di picchetto è al massimo di 24 ore.

5.4. Il servizio di picchetto è indennizzato con fr. 50.- per servizio.

5.5. Le ore di lavoro effettivo svolte durante il servizio di picchetto sono computate come tempo di lavoro straordinario e recuperate con un congedo di durata pari alle ore effettuate. Qualora il recupero non fosse possibile per ragioni di servizio, le ore di servizio di picchetto sono retribuite con un supplemento del 25%. Il calcolo delle ore e dei recuperi viene fatto a scadenza trimestrale.

5.6. **Qualora le ore di picchetto fossero comprese nelle 50 ore settimanali, esse sono considerate lavoro normale.**

5.7. Per il tragitto di andata e ritorno dal domicilio, in caso di entrata in servizio, viene riconosciuto un forfait di 30 minuti per chiamata, ritenuto un massimo di tre volte per servizio di picchetto.

5.8. In un periodo di quattro settimane, il singolo assistente può essere di picchetto o effettuare interventi di picchetto durante al massimo 7 giorni.

Eccezionalmente, un assistente può essere di picchetto al massimo 14 giorni nello spazio di 4 settimane purché:

a) a causa delle dimensioni della struttura aziendali non sia disponibile personale a sufficienza per un servizio di picchetto come al precedente capoverso;

b) il numero degli interventi di picchetti effettivi nella media di un anno civile non superi un totale di 5 al mese.

7. PAUSE E RIPOSO

Il lavoro giornaliero deve essere interrotto con pause di almeno:

a) un quarto d'ora, se dura più di 5 ore e mezza;

b) mezz'ora, se dura più di 7 ore;

c) un'ora se dura più di 9 ore.

La pausa non può essere compensata con la riduzione dell'orario giornaliero di lavoro stabilito.

Le pause contano come tempo di lavoro se all'assistente non è consentito di lasciare il posto di lavoro.

L'assistente ha diritto a 2 giorni di riposo settimanali della durata di 24 ore ciascuno, e, di regola, consecutivi.

I giorni di congedo settimanale dovranno cadere di sabato e domenica almeno una volta ogni tre settimane. Se i due giorni di riposo non fossero accordati, eccezionalmente, per esigenze di servizio, essi vengono recuperati entro i tre mesi successivi.

8. CONGEDI

8.1. L'assistente ha diritto di godere delle feste infrasettimanali ufficiali e in caso di lavoro o picchetto recuperarle.

8.2. L'assistente ha diritto ai seguenti congedi straordinari, non deducibili dalle vacanze:

a) 8 giorni di calendario in caso di matrimonio;

b) 3 giorni in caso di decesso del coniuge, di un figlio, di un genitore, dei fratelli o sorelle;

c) 1 giorno in caso di nascita di figli, di matrimoni di figli o di fratelli, di decesso di nonni, suoceri, cognati, altri famigliari conviventi, trasloco;

d) il tempo necessario per ispezioni militari, impegni sindacali inerenti alla professione, funerali di parenti, comparse davanti alle autorità;

e) il tempo necessario per visite mediche e dentarie nel caso che non possano essere effettuate nei giorni di normale congedo fuori servizio.

Se la circostanza che dà diritto al congedo di cui alle lettere b), c), d), e) del presente articolo si verifica durante le vacanze, cade il diritto al congedo.

8.3. L'assistente ha diritto a 4 settimane di vacanze pagate all'anno fino al 10.mo anno di servizio e 5 settimane dall'11.mo anno o dopo i 40 anni di età, e 6 settimane dopo i 50 anni di età.

9. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

9.1. Formazione

All'assistente viene data la possibilità di una formazione professionale pratica-teorica secondo un programma scientifico stabilito dal primario. Da parte sua l'assistente può completare la sua formazione partecipando a

corsi interni o esterni per i quali ha diritto ad assentarsi dal reparto per almeno 5 giorni lavorativi all' anno, previo accordo del primario che lo notificherà **anticipatamente** alla Direzione dell' ospedale.

Sia l' attività scientifica che gli è imposta sia l' attività d' apprendimento e di perfezionamento professionale che egli volontariamente svolge all' interno dell' istituto gli viene computata come tempo di lavoro.

9.2. Retribuzione

L' assistente percepisce uno stipendio mensile in funzione degli anni di pratica compiuti e certificati, secondo la scala di cui all' allegato II.

Lo stipendio verrà adeguato al rincaro in base all'indice dei prezzi al consumo, in conformità alle disposizioni del Consiglio di Amministrazione dell' Ente ospedaliero cantonale.

L' assistente ha diritto alla tredicesima mensilità.

Gli onorari per i certificati assicurativi compilati dagli assistenti, nonché per i certificati di malattia compilati nell' ambito della loro attività ospedaliera, vengono pagati direttamente all' assistente dal richiedente. Il medico provvederà all' emissione della nota di onorario e all' incasso della stessa.

I certificati riguardanti le notifiche di emissione alle casse malati, o altri certificati richiesti direttamente dall' amministrazione dell' ospedale per regolari pratiche amministrative non saranno retribuiti.

10. LAVORO A TEMPO PARZIALE

Per gli assistenti assunti a tempo parziale si applicano "pro rata" le disposizioni di cui agli articoli 4., 8.1. e 11.

11. INDENNITA' SOSTITUTIVA DEL GUADAGNO

11.1. In caso di incapacità al lavoro conseguente a malattia o infortunio l' assistente ha diritto a prestazioni con modalità, in misura e per durata analoghe a quelle previste per tutti i dipendenti dell' Ente ospedaliero cantonale.

11.2. In caso di assenza per gravidanza e parto, le assistenti puerpere percepiscono l' intero stipendio per 16 settimane, di cui 6 prima del parto.

12. INDENNITA' PER ECONOMIA DOMESTICA E ASSEGNI PER I FIGLI

L' assistente percepisce le indennità per economia domestica e gli assegni per i figli previsti dalla Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti. Per l'economia domestica è corrisposta, in caso di cumulo, una sola indennità.

13. LIBERO ESERCIZIO

L' assistente rinuncia al libero esercizio durante il periodo di impiego.

14. ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI PROFESSIONALI E NON PROFESSIONALI

L' Ente ospedaliero cantonale pattuisce una polizza d' assicurazione contro gli infortuni professionali e non professionali nei termini previsti per tutti i dipendenti dell' Ente ospedaliero cantonale.

15. PREVIDENZA PROFESSIONALE

L' assistente fa parte obbligatoriamente del Fondo di Previdenza per il personale dell' Ente ospedaliero cantonale.

Il contributo è paritetico e determinato dagli statuti del Fondo stesso.

16. ASSICURAZIONE RESPONSABILITA' CIVILE

L' Ente ospedaliero cantonale stipula una polizza di assicurazione di responsabilità civile per un importo di 5 milioni di franchi estesa a tutta l' attività medica dell' assistente contemplata nel presente contratto. Il relativo premio è a carico dell'EOC.

17. FORO

Il foro di Bellinzona è competente per contestazioni dipendenti da questo contratto.

Bellinzona, dicembre 2002

Allegato I. al contratto-tipo per medici assistenti

Il contratto che precede è accompagnato dalla seguente dichiarazione d' intenti sui temi:

<i>Consegna del contratto:</i>	L' ospedale si impegna ad inviare all' assistente il contratto di lavoro per visione e firma prima dell' inizio dell' attività lavorativa.
<i>Chiamata durante il servizio di picchetto:</i>	Nei reparti dove è richiesto l' intervento entro un tempo inferiore ai 15 minuti il Primario esaminerà la possibilità di trasformare il servizio di picchetto in turno di lavoro.
<i>Turno di lavoro notturno e festivo:</i>	<p>Durata massima del periodo di rotazione di lavoro notturno:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due settimane consecutive se un servizio di questo tipo si estende ininterrottamente anche ai fine settimana; - tre settimane consecutive se le notti di fine settimana (due notti) non sono coperte da questo tipo di servizio; - totale massimo annuo di sette settimane di lavoro notturno per ogni assistente, condizione che implica dunque un organico minimo di 8 medici assistenti che prendono parte alle rotazioni per assicurare tale servizio.

Allegato II. al contratto-tipo per medici assistenti

Scala stipendi 2003 per medici assistenti

1. anno	Fr.
2. anno	Fr.
3. anno	Fr.
4. anno	Fr.
5. anno	Fr.
6. anno in poi	Fr.

Lo stipendio base di cui sopra è adeguato all' indice dei prezzi al consumo, **indice base 30 novembre 2002.**